

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 05/02/1992 n. 104 e s.m.i.;
VISTO la Legge 8 Marzo 2000, n. 53;
VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente;
VISTO il Dlgs 26 Marzo 2001 n. 151, art. 42 – comma 5;
VISTA la Circolare prot. n. 96603 del 30/09/2022 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di recepimento della modifica normativa introdotta dall'art.2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30/06/2022, n. 105;
VISTA la Circolare prot. n. 55849 del 09/07/2024 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale inerente chiarimenti sul requisito della convivenza richiesto dall'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e s.m.i.;
VISTA la Circolare prot. n. 76994 del 16/10/2024 diramata dal Servizio 1 - Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica e del Personale sulla terminologia in materia di disabilità;
VISTA l'istanza, trasmessa per il tramite dell'Ufficio Speciale Garante Detenuti con prot. n. 1975 del 06/08/2026, registrata al P.G. del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale in data 27/08/2026 con n. 77765, della dipendente Sig.ra **Russo Daniela** nata a [REDACTED], in servizio presso l'Ufficio Speciale Garante Detenuti, chiede la fruizione del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 5-bis del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in modo continuativo nell'anno 2026, dal 16/09/2026 al 25/09/2026, per complessivi 10 giorni, per assistere [REDACTED] nata a Palermo il 12/05/1997, persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, giusto Verbale rilasciato dalla ASL II^Commissione Medica Integrata di Palermo, definito in data 21/09/2017;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio richiesto ed in particolare quello della convivenza e della condizione di disabilità [REDACTED];
VISTI gli atti contenuti all'interno del fascicolo personale e la dichiarazione di responsabilità della Sig.ra Russo Daniela, risulta che la dipendente ha fruito di 228 giorni di congedo straordinario art. 42 L.151/2001, e di nessun giorno di congedo straordinario art. 4, comma 2, L. 53/2000;
CONSIDERATO che il periodo di congedo, previsto dall'art. 42 comma 5, dlgs. 151/2001, e di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 53/2000, non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
RITENUTO pertanto, di autorizzare la dipendente Sig.ra Russo Daniela a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e 5-bis del D.lgs. n. 151/2001, finalizzato ad assistere [REDACTED], così come rappresentato sopra nei mesi e nei giorni;

DECRETA

Art.1 - Per quanto specificato in premessa, che qui si intende riportato e trascritto la dipendente Sig.ra **Russo Daniela** nata [REDACTED], in servizio presso l'Ufficio Speciale Garante Detenuti, è autorizzata a fruire in modo continuativo nell'anno 2026, dal 16/09/2026 al 25/09/2026, del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e 5-bis, del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assistere [REDACTED], riconosciuta persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Art.2 - I rientri previsti nella calendarizzazione richiesta, ai fini dell'esclusione dei giorni non lavorativi dal computo del periodo di congedo autorizzato, devono essere di ripresa effettiva del servizio; inoltre è fatto obbligo alla richiedente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sulla fruizione del presente congedo, compreso il ricovero a tempo pieno del disabile.

Art.3 – Per il periodo di congedo richiesto e autorizzato, la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento fondamentale. Il medesimo periodo ha copertura ai fini pensionistici, ma non è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non dà diritto alla maturazione delle ferie e delle festività soppresse.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio ove la stessa presta servizio, ai Servizi di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato ai sensi della L.R. 9, del 07/05/2015, art. 98, comma 6 e s.m.i., e inviato alla Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell'art. 9, Legge Reg.le 15 Aprile 2021, n. 9.

Palermo, 04/09/2026

Originale agli atti d'ufficio
Visto si pubblici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad Interim
Dott. Ugo Massimo Callari
F.to